

Allegato "A" al Repertorio numero

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- DISCIPLINA

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE" - già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza Casa di riposo di San Benigno Canavese - che trae le sue origini dall'Ospedale dei poveri infermi di San Benigno Canavese, eretto in Ente morale con Regie patenti del 22/05/1778.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di San Benigno Canavese in Via Regina Margherita n. 51.

ARTICOLO 3 - SCOPI E FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, finalità civiche, partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario e non ha fini di lucro.

La Fondazione svolge le proprie attività a favore di persone anziane in stato di bisogno o in condizioni di fragilità o di non autosufficienza anche parziale nell'obiettivo della presa in carico personalizzata e della continuità assistenziale.

La Fondazione fornisce valutazione, accoglimento e soddisfacimento dei bisogni delle persone assistite ed intende mantenere il miglior livello possibile di qualità della vita nella tutela dei diritti soggettivi, della dignità e dell'integrità della persona sia come individuo, sia nelle relazioni familiari, comunitarie e sociali, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli al pieno sviluppo della persona.

La Fondazione opera come realtà multiservizi nel rispetto delle normative vigenti e degli standard previsti, adegua le proprie unità di offerta alle esigenze ed ai bisogni individuati sul territorio e valorizza le risorse umane nel rispetto di criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e perseguendo l'equilibrio tra entrate ed uscite tenendo conto delle fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico.

La Fondazione individua e promuove un sistema di rete nei servizi e nell'erogazione delle prestazioni.

La Fondazione valuta con priorità il soddisfacimento dei bisogni degli anziani residenti a San Benigno Canavese secondo i criteri della complessità della presa in carico, della personalizzazione delle cure e tenuto conto della pluralità dei servizi erogati. La Fondazione può collaborare e stipulare convenzioni, accordi

e redigere programmi con enti pubblici e privati e con soggetti che perseguono scopi analoghi o comunque correlati e strumentali a quelli della Fondazione stessa stabilendo opportune forme di rete, convenzionamento, partecipazione e cooperazione. La Fondazione può partecipare, nell'ambito del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore da parte delle amministrazioni pubbliche, alle forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e strumentali e, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento.

La Fondazione nello svolgimento della sua attività istituzionale sensibilizza la comunità per una crescita culturale e per promuovere forme di sostegno nel settore sociale e socio-sanitario.

Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017);

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione potrà partecipare a reti associative e altre associazioni di secondo livello.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, riconoscendo la funzione sociale del volontariato e favorendone l'apporto.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai beni mobili e dall'immobile di proprietà della Fondazione, con precisazione che detto immobile, in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, è sito in Comune di San Benigno Canavese, Via Regina Margherita n. 51 ed è censito in Catasto Fabbricati al F. 28 n. 380 sub. 1, n. 377 sub. 1, n. 368 sub. 3, n. 365 sub. 3 et n. 487 sub. 1, graffati;
- incrementabile successivamente mediante acquisti e/o conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altri diritti e/o utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al

fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio sarà gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa.

I principali proventi e le principali entrate della Fondazione sono:

- le rette e corrispettivi degli utenti;

- i contributi e corrispettivi derivanti e/o correlati all'assistenza sociale e socio-sanitaria ed alle attività svolte;

- i corrispettivi delle prestazioni e dei servizi erogati;

- i corrispettivi derivanti dalle attività diverse;

- i contributi di persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private;

- i proventi, erogazioni, lasciti, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- i redditi derivanti dal patrimonio.

ARTICOLO 5 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei conti.

Sono Uffici della Fondazione il Direttore Generale, il Segretario e il Referente Contabile.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti così composto:

- il Parroco/Abate di San Benigno Canavese o altro componente dallo stesso nominato;

- quattro componenti nominati dal Sindaco del Comune di San Benigno Canavese;

con precisazione che - così come disposto dall'art. 4, secondo comma (ultima parte), del D.Lgs. n. 117/2017 - la nomina da parte della Pubblica Amministrazione di tali quattro componenti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune di San Benigno Canavese.

Il Presidente è nominato dal Consiglio stesso tra i propri componenti alla sua prima riunione.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Entrambe le nomine avvengono con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DALLA CARICA

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni.

In nessun caso i Consiglieri nominati dal Comune di San Benigno Canavese potranno decadere dalla carica ad istanza dell'Ente stesso che li ha nominati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di controllo in capo al Comune di San Benigno Canavese ed essendo garantita l'autonomia decisionale degli amministratori nominati dallo stesso.

ARTICOLO 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, o del maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che su iniziativa del Presidente, deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario con funzioni verbalizzanti.

Per la validità della riunione occorre la presenza della metà più

uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti e con votazione palese salvo quanto previsto all'art. 6.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni, regolarmente tenuti e trascritti in apposito libro delle adunanze, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

ARTICOLO 9 - RIMBORSI SPESE

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per raggiungere gli scopi istituzionali, esclusi quelli attribuiti ad altri dal presente Statuto o quelli appositamente delegati a qualcuno dei suoi componenti.

Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a delegare specifici poteri individuati con deliberazione che ne determina i limiti ad uno o più dei suoi membri. Non possono comunque essere delegate le seguenti attribuzioni:

- approvazione del programma annuale di gestione e della pianta organica;
- approvazione del bilancio;
- modifiche allo Statuto;
- approvazione di progetti di lavori edilizi;
- disciplina delle rette e tariffe;
- contrazione di mutui;
- atti relativi al patrimonio immobiliare.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutte le deliberazioni assunte. Esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio con deliberazione che ne determina i limiti.

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica che deve avvenire nella prima seduta successiva del Consiglio.

Gli atti adottati in sostituzione del Consiglio di Amministrazione non possono riguardare quelli non delegabili di cui all'articolo 10.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; i membri di esso possono essere riconfermati e comunque non decadono con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'organo di revisione dura in carica quattro esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti e partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio

di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. (qualora le due figure coincidano).

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ARTICOLO 15 - SEGRETARIO

La Fondazione ha un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico-normativo.

Cura la gestione giuridica del personale e collabora con il Direttore nel perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

ARTICOLO 16 - REFERENTE CONTABILE

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei suoi componenti; dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa della Fondazione ed il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei bilanci.

Egli è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO INTERNO E DI ORGANIZZAZIONE

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione, l'organizzazione, l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione sono disciplinati da appositi Regolamenti.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio, o maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali devono essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale di qualunque rapporto.

ARTICOLO 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

